

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 01/08/2012

Decreto n. 2088 del 21 luglio 2017

Procedimento espropriativo e di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR).

Deposito del maggior importo dell'indennità di espropriazione ed occupazione temporanea determinata dalla Corte d'Appello di Bologna con Ordinanza n. 5818 del 20/12/2016, nella causa R.G. n. 1781/2015 promossa da Edilsobi S.R.L contro il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato Ricostruzione Sisma 2012 ex D.L. n. 74/2012 conv. con mod. in L. n. 122/2012, relativa all'area sita in Comune di Cavezzo (MO), catastalmente individuata al foglio 26, mappali 422 e 423 (ex mappale 320).

Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 8 della L. R. n. 1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile" e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012, e con i quali è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze, in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del paese";

Visto l'articolo 7, comma 9 ter del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31.12.2015 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, successivamente prorogato al 31.12.2016 dal D.L. n. 78 del 19/06/2015, convertito in Legge n. 125 del 06/08/2015;

Visto il Decreto Legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31/12/2018;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” di modifica, tra l’altro, a decorrere dal 1 maggio 2016 della denominazione dell’Agenzia di protezione civile in “Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile”;

Preso atto che in data 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia - Romagna, nella persona di Stefano Bonaccini, il quale ha assunto anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in base all’art. 1 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto in particolare il comma 1 dell’articolo 10, D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella Legge n. 134 del 07 agosto 2012, il quale enuncia che “i Commissari delegati di cui all’art. 1 comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all’alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo “E” o “F”, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell’ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi”;

Preso atto che il comma 2 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07 agosto 2012, dispone che i “Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate”;

Visto il programma denominato “Programma Casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione”, condiviso dal Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell’ordinanza n. 1 dell’8 giugno 2012 e successivamente approvato con ordinanza del Commissario Delegato n. 23 del 14 agosto 2012, il quale prevede la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte con l’installazione di moduli temporanei rimovibili;

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare l’indicazione delle

aree all'interno delle quali realizzare i Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) e che le stesse sono state individuate con ordinanza n. 40 del 14/09/2012 e successive modifiche e integrazioni, di localizzazione delle aree e loro occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso delle aree, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante delle stesse e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

Considerato che i Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinati ad una durevole utilizzazione, in relazione al tempo necessario per la ricostruzione ed in relazione al tempo necessario per il ripristino degli edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Considerato altresì che è risultato opportuno, stante la realizzazione delle opere di urbanizzazione effettuate sulle aree occupate, e stante la necessità di garantire la continuità nell'utilizzo delle strutture residenziali, nonché il loro futuro utilizzo come aree di protezione civile, procedere all'esproprio di alcune aree individuate nel presente provvedimento, così come specificato in seguito;

Rilevato che per mezzo dei decreti n. 131 del 05/11/2012 e n. 498 del 31/03/2014 ed a seguito di ulteriore proroga con scadenza al 31/12/2018 (nota dell'Agenzia delle Entrate prot. Age.Agedremr.RegistroUfficiale.0072576.22-12-2016-U assunta al CR/2016/70323 del 23/12/2016) è stato disposto di avvalersi dell'Agenzia delle Entrate (già Agenzia del Territorio), al fine di effettuare le operazioni di immissione in possesso, nonché la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e/o di occupazione temporanea;

Dato atto che per la determinazione delle indennità ci si è avvalsi della competenza dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, la quale ha elaborato le quantificazioni in schede dedicate ad ogni proprietà interessata e conservate agli atti dell'Autorità Espropriante;

Considerato che l'originale area immessa in possesso, catastalmente individuata al Comune di Cavezzo (MO), identificata al foglio 26, mappale 320 (ora frazionata nei mappali 422 e 423), era stata inclusa nell'elenco dei beni oggetto del procedimento espropriativo per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR), promossi dal Commissario Delegato ed era catastalmente intestata all'impresa Edilsobi S.r.l., con sede legale in Via Volturmo n. 70, 41032 Cavezzo (MO), C.F. e P.IVA 01257810364, in persona del legale rappresentante p.t.;

Rilevato che il Commissario Delegato ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'espropriazione delle aree in argomento;

Tenuto conto che il comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l'indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in possesso e che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001, con decreto del Commissario Delegato n. 1055 del 16 ottobre 2013, si è proceduto in tal senso, notificando, nelle forme di legge, le indennità provvisorie determinate dalla competente Agenzia delle Entrate;

Rilevato che l'impresa di cui sopra non ha condiviso l'indennità provvisoria proposta e, ai sensi dell'art. 20, comma 14, la stessa è stata ritenuta non concordata e l'Autorità Espropriante, con decreto del Commissario Delegato n. 1652 del 6 dicembre 2013, ha disposto il deposito presso la

Cassa Depositi e Prestiti delle indennità senza le maggiorazioni di cui all'art. 45, D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., per un importo pari ad € 86.133,62 (diconsi euro ottantaseimilacentotrentatre/62);

Dato atto che l'Autorità Espropriante ha adottato il decreto di esproprio n. 295 del 28/02/2014 relativo all'area in oggetto;

Dato atto che la ditta Edilsobi S.R.L. ha depositato ricorso per l'accertamento della giusta indennità di esproprio ex artt. 54 del DPR n. 327/2001 e 29 del D. Lgs. 150/2011, presso la Corte d'Appello di Bologna, incardinato al Ruolo Generale n. 1781/2015;

Rilevato che il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato Ricostruzione Sisma 2012 ex D.L. n. 74/2012 conv. con mod. in L. n. 122/2012, si è costituito in giudizio depositando comparsa di risposta;

Considerato che con ordinanza n. 5818/2016 del 20/12/2016 la Corte d'Appello di Bologna ha statuito quanto segue:

"1) [di] determina[re] l'indennità dell'esproprio in oggetto in € 95.838,62 e [di ordinarne] il deposito presso la competente Cassa Depositi e Prestiti con gl'interessi legali dalla data del decreto; interessi da calcolarsi sull'intera somma fino al deposito già eventualmente eseguito e, dopo e fino al saldo, sulla differenza fra quanto qui liquidato e quanto già depositato per questo titolo;

2) [di] determina[re] l'indennità dell'occupazione d'urgenza del primo anno in € 7.986,55 e per il resto in € 1.996,63, [e di ordinarne] il deposito presso la competente Cassa Depositi e Prestiti con gl'interessi legali rispettivamente dal 19.XII.2013 e dal 28.II.2014 fino al deposito stesso; interessi da calcolarsi sulle intere somme fino al deposito già eventualmente eseguito a tale titolo e, dopo e fino ad arrivare al deposito del saldo, sull'eventuale differenza fra quanto qui liquidato e quanto eventualmente versato per questo titolo";

Rilevato che l'indennità complessiva di espropriazione ed occupazione determinata in base a quanto disposto dalla Corte d'Appello risulta pari ad € 106.201,15 comprensiva di interessi;

Dato atto pertanto che l'importo dell'indennità complessiva risultante da quanto disposto dall'Ordinanza n. 5816/2016 della Corte d'Appello di Bologna è superiore a quella provvisoria proposta e depositata dall'Autorità Espropriante, e la differenza tra le due stime è pari ad € 20.067,53, comprensiva di interessi;

Tenuto conto che l'Autorità Espropriante deve disporre il deposito di € 20.067,53, quale differenza tra la somma di € 106.201,15 (comprensiva di interessi), determinata secondo quanto disposto dall'Ordinanza n. 5816/2016 della Corte d'Appello di Bologna, e la somma di € 86.133,62 depositata con decreto del Commissario Delegato n. 1652 del 6 dicembre 2013;

Considerato che gli importi della presente procedura espropriativa trovano copertura finanziaria nei quadri economici delle opere cui le aree espropriate si riferiscono, nell'ambito della contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.L. 74/12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna;

Ritenuto di dover procedere, conseguentemente, al deposito del maggior importo dell'indennità stimata dalla terna dei tecnici, di € 20.067,53, costituendo apposito deposito presso la Cassa depositi e prestiti;

Ritenuto altresì di incaricare per i pagamenti l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";

Vista la Legge Regionale 19 dicembre 2003, n. 37, "Disposizioni in materia di espropri", e successive modifiche e integrazioni;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

DECRETA

- 1) di dare atto che l'area catastalmente individuata nel Comune di Cavezzo (MO), identificata al foglio 26, mappale 320 (ora frazionato nei mappali 422 e 423), è stata inclusa nell'elenco dei beni oggetto del procedimento espropriativo per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR), promossi dal Commissario Delegato;
- 2) di dare atto che l'area sita in Comune di Cavezzo (MO), foglio 26, mappale 320 (ora frazionata nei mappali 422 e 423) risultava catastalmente intestata a Edilsobi S.r.l., con sede legale in Via Volturmo n. 70, 41032 Cavezzo (MO), C.F. e P.IVA 01257810364, in persona del legale rappresentante p.t. (ora espropriata):
- 3) di dare atto che l'impresa di cui sopra non ha condiviso l'indennità provvisoria proposta e, ai sensi dell'art. 20, comma 14, D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. la stessa è stata ritenuta non concordata, cosicché l'Autorità Espropriante, con decreto del Commissario Delegato n. 1652 del 6 dicembre 2013, ha disposto il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle indennità senza le maggiorazioni di cui all'art. 45, D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., per un importo pari ad € 86.133,62 (diconsi euro ottantaseimilacentotrentatre/62);
- 4) di dare atto che l'area sita in Comune di Cavezzo (MO), catastalmente individuata al foglio 26, mappali 422 e 423 (ex mappale 320) è stata espropriata con decreto n. 295 del 28/02/2014;
- 5) di dare atto che:
 - la ditta Edilsobi S.R.L. ha depositato ricorso per l'accertamento della giusta indennità di esproprio ex artt. 54 del DPR n. 327/2001 e 29 del D. Lgs. 150/2011, presso la Corte d'Appello di Bologna, incardinato al Ruolo Generale n. 1781/2015;
 - il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato Ricostruzione Sisma 2012 ex D.L. n. 74/2012 conv. con mod. in L. n. 122/2012, si è costituito in giudizio e ha depositato comparsa di risposta;
 - con ordinanza n. 5818/2016 del 20/12/2016 la Corte d'Appello di Bologna ha statuito quanto segue:

- “1) [di] determina[re] l’indennità dell’esproprio in oggetto in € 95.838,62 e [di ordinarne] il deposito presso la competente Cassa Depositi e Prestiti con gl’interessi legali dalla data del decreto; interessi da calcolarsi sull’intera somma fino al deposito già eventualmente eseguito e, dopo e fino al saldo, sulla differenza fra quanto qui liquidato e quanto già depositato per questo titolo;
 - 2) [di] determina[re] l’indennità dell’occupazione d’urgenza del primo anno in € 7.986,55 e per il resto in € 1.996,63, [e di ordinarne] il deposito presso la competente Cassa Depositi e Prestiti con gl’interessi legali rispettivamente dal 19.XII.2013 e dal 28.II.2014 fino al deposito stesso; interessi da calcolarsi sulle intere somme fino al deposito già eventualmente eseguito a tale titolo e, dopo e fino ad arrivare al deposito del saldo, sull’eventuale differenza fra quanto qui liquidato e quanto eventualmente versato per questo titolo”;
- 6) di dare atto che l’indennità complessiva di espropriazione ed occupazione determinata in base a quanto disposto dalla Corte d’Appello risulta pari ad € 106.201,15, comprensiva di interessi;
- 7) di dare atto che l’importo dell’indennità determinata in base a quanto disposto dall’ordinanza n. 5818/2016 del 20/12/2016 dalla Corte d’Appello di Bologna è superiore a quella provvisoria proposta e depositata dall’Autorità Espropriante, e pertanto l’Autorità Espropriante dispone il deposito di € 20.067,53, comprensivi di interessi, quale differenza tra la somma di € 106.201,15 determinata in base ai punti 1) e 2) dell’ordinanza n. 5818/2016 e la somma di € 86.133,62 già depositata con decreto del Commissario Delegato n. 1652 del 6 dicembre 2013;
- 8) di disporre, per i motivi di cui sopra, il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della somma complessiva di € 20.067,53 a favore di Edilsobi S.r.l., con sede legale in Via Volturmo n. 70, 41032 Cavezzo (MO), C.F. e P.IVA 01257810364, in persona del legale rappresentante p.t.:
- 9) di dare atto che l’importo di cui al punto precedente trova copertura finanziaria nei quadri economici delle opere cui le aree espropriate si riferiscono, nell’ambito della contabilità speciale 5699, intestata a “Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.L. 74/12”, aperta ai sensi del comma 6 dell’articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;
- 10) di dare mandato all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile di procedere alla liquidazione dell’indennità pari ad € 20.067,53, mediante deposito sul conto “Deposito definitivo amministrativo per esproprio”, del quale si richiede l’apertura con il modello allegato al presente decreto, al lordo delle ritenute di legge, se ed in quanto dovute, come segue:

DITTA	CODICE FISCALE e P.IVA	INDENNITA'	INDENNITA' IN LETTERE	ALLEGATO
Edilsobi S.R.L.	01257810364	€ 20.067,53	Euro ventimilasessantasette/53	(Allegato 1)

Bologna

Stefano Bonaccini
(Firmato digitalmente)



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ragioneria Territoriale dello Stato di Bologna

**MODELLO UNIFICATO DI DOMANDA PER LA COSTITUZIONE
DI DEPOSITO DEFINITIVO PRESSO IL M.E.F.**

(Bollo assolto in modo virtuale Aut. Min. n. 78579 del 19.07.1999)

Il sottoscritto Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1/08/2012, nella persona di STEFANO BONACCINI, nato a Modena (MO), il 01/01/1967, e residente in virtù della carica a Bologna Viale Aldo Moro 52.

(Referente Dott.ssa Laura Lostia - Tel. 051 5274694 - Fax 051 5274794 PEC:

ProCivSegr@postacert.regione.emilia-romagna.it)

CHIEDE la costituzione di un deposito definitivo:

cauzionale

amministrativo

giudiziario

volontario

Proprietario

Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1/08/2012, nella persona di STEFANO BONACCINI, nato a Modena (MO), il 1/01/1967, e residente in virtù della carica a Bologna Viale Aldo Moro 52 CF 91352270374

Per conto

Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1/08/2012

A favore di

Edilsobi S.r.l., con sede legale in Via Volturmo n. 70, 41032 Cavezzo (MO), C.F. e P.IVA 01257810364;

A garanzia di

Deposito del maggior importo dell'indennità di espropriazione ed occupazione temporanea determinata in base a quanto disposto dall'ordinanza n. 5818/2016 del 20/12/2016 dalla Corte d'Appello di Bologna relativa al giudizio della giusta indennità inerente l'area sita in Comune di Cavezzo (MO), catastalmente individuata al foglio 26, mappali 422 e 423 (entrambi ex mappale 360), espropriata con decreto n. 295 del 28/02/2014 ex proprietà Edilsobi S.R.L.

IMPORTO DEPOSITO

€ 20.067,53
(In cifre)

(Euro ventimilasessantasette/53)
(In lettere)

IL RICHIEDENTE
Commissario Delegato
STEFANO BONACCINI
(Firmato Digitalmente)